

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 28-01-2020

Messaggio n. 284

OGGETTO: Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riduzione della misura

Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano di uno sgravio contributivo percentuale.

Tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circolare n. 120/2002).

La misura dello sgravio in argomento è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, a far tempo dal 1° gennaio 2018, nella misura del 45,07%, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. il messaggio n. 771 del 20/02/2018).

Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale *"a decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento"*.

Tanto premesso, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2020, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 44,32%.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice "R830" presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele